

ALLEGATO 2

Studenti il cui nucleo familiare percepisce redditi/patrimoni esteri

Per gli studenti che hanno presentato domanda di benefici a ER.GO per l'a.a. 2018/2019 (incluso la No tax area /contributo ridotto) si farà riferimento alla condizione economica già presentata e quindi anche alla documentazione dei redditi e patrimoni esteri inviata.

Gli studenti che NON hanno presentato domanda a ER.GO per l'a.a-2018/2019 o che non hanno inviato la documentazione dei redditi e patrimoni esteri completa e conforme a quanto richiesto dal Bandi di concorso dovranno inviarla ora secondo le modalità previste dal presente allegato.

La condizione economica degli studenti stranieri o degli studenti italiani residenti all'estero viene definita attraverso l'Indicatore della situazione economica equivalente all'estero (ISEE estero), calcolato come la somma dei redditi percepiti all'estero e del 20 per cento dei patrimoni posseduti all'estero.

L'ISEE estero è calcolato sulla base della composizione del nucleo familiare, dei redditi e dei patrimoni posseduti, relativi *all'anno 2017*. L'ISEE è pari al rapporto fra l'ISE del nucleo familiare ed il parametro della scala di equivalenza calcolato con riferimento alla specifica composizione del nucleo:

$$\text{ISEE} = \frac{\text{ISE}}{\text{N}} = \frac{\text{ISR} + (20\% * \text{ISP})}{\text{N}}$$

N N

ISR – Indicatore della Situazione Reddituale: differenza fra la sommatoria dei redditi netti dei componenti del nucleo familiari e le spese/franchigie riferite al nucleo applicabili

ISP - Indicatore della Situazione Patrimoniale: sommatoria del patrimonio immobiliare e mobiliare di ciascun componente del nucleo familiare (al netto delle detrazioni applicabili)

N – Parametro della scala di equivalenza: è calcolato sulla specifica composizione del nucleo familiare (numero componenti ed eventuali maggiorazioni applicabili)

Criteri di valutazione dei redditi e patrimoni esteri non inseriti nella dichiarazione dei redditi presentata in Italia:

- a) redditi esteri: sono valutati sulla base del tasso di cambio medio dell'euro nell'anno di riferimento, definito con decreto del Ministro delle Finanze;
- b) patrimoni immobiliari localizzati all'estero detenuti al 31 dicembre 2017: sono valutati solo nel caso di fabbricati, sulla base del valore convenzionale di 500 euro al metro quadrato;
- c) patrimoni mobiliari: sono valutati sulla base del tasso di cambio medio dell'euro nell'anno di riferimento definito con decreto del Ministero delle Finanze.

Criteri per individuare il nucleo familiare ai fini del calcolo dell'ISEE estero

1. Studenti stranieri provenienti da Paesi dell'Unione Europea.

Gli studenti stranieri provenienti da uno dei Paesi dell'Unione Europea sono equiparati ai cittadini italiani, anche per quanto riguarda le norme sulla semplificazione amministrativa e quindi possono autocertificare i redditi e i patrimoni, dichiarando nella domanda:

- i redditi complessivi percepiti all'estero nell'anno 2017: i redditi sono valutati sulla base delle parità permanenti ed espressi in euro;
- il patrimonio posseduto all'estero al 31/12/2017: i beni immobili sono considerati solo se fabbricati, sulla base del valore convenzionale pari a € 500,00 al metro quadrato; i patrimoni mobiliari sono valutati sulla base delle parità permanenti ed espressi in euro.

Tutti gli studenti sono tenuti a presentare entro i termini di scadenza della domanda lo stato di famiglia e la documentazione relativa alle condizioni economiche e patrimoniali autocertificate, tradotti in lingua italiana e, laddove necessario, legalizzati o *apostillati* ai sensi della normativa vigente. Per informazioni sulle modalità di traduzione e legalizzazione dei documenti stranieri, consultare il sito del Ministero degli Esteri a questo indirizzo: <http://yrly.it/350y>.

2. Studenti stranieri provenienti da Paesi non appartenenti all'Unione Europea.

Gli studenti stranieri provenienti da Paesi non appartenenti all'Unione Europea devono presentare la documentazione delle condizioni economiche e patrimoniali rilasciata dalle autorità competenti per il territorio in cui i redditi sono stati prodotti e dove sono posseduti i patrimoni. La documentazione deve essere tradotta in lingua italiana e legalizzata dalle autorità diplomatiche italiane competenti per territorio o, laddove previsto, *apostillata* ai sensi della normativa vigente.

Nel caso dei Paesi in cui ci siano particolari difficoltà a rilasciare la certificazione attestata dalla locale Ambasciata italiana, la documentazione può essere sostituita da un certificato in lingua italiana rilasciato dall'Ambasciata o da un Consolato in Italia del Paese di origine, legalizzato dalla Prefettura competente per territorio.

Per informazioni sulle modalità di traduzione e legalizzazione dei documenti stranieri, consultare il sito del

Ministero degli Esteri a questo indirizzo: <http://yrly.it/350y>.

In ogni caso **dalla documentazione deve risultare:**

- la composizione del nucleo familiare;
- l'attività esercitata da ciascun componente il nucleo familiare nel 2017, compresi fratelli/sorelle maggiorenni. Nei casi in cui alcuni componenti non esercitino alcuna attività, deve risultare dalla documentazione la condizione di non occupazione o lo stato di disoccupazione e l'ammontare dell'eventuale indennità di disoccupazione o simile percepita;
- il periodo di svolgimento dell'attività lavorativa di ciascun componente (indicando se si tratta di un periodo inferiore o superiore a sei mesi nel corso del 2017);
- il valore del reddito conseguito nell'anno 2017 da ogni singolo componente, compresi i fratelli/sorelle maggiorenni e gli altri parenti conviventi di età uguale o superiore a 18 anni o, in subordine, dal nucleo familiare complessivo;
- l'indicazione dei metri quadrati della casa di abitazione e di eventuali fabbricati posseduti nel 2017; se la casa di abitazione non è di proprietà occorre allegare apposita dichiarazione rilasciata dalla competente autorità che attesti che nessun componente del nucleo è proprietario di immobili;
- l'ammontare dell'eventuale mutuo residuo al 31/12/2017 sulla casa di abitazione e/o sugli altri immobili;
- il valore del patrimonio mobiliare di ogni singolo componente del nucleo familiare posseduto al 31/12/2017;
- l'eventuale invalidità o handicap documentato dello studente.

I valori locali devono essere espressi in euro sulla base del tasso medio di cambio delle valute estere dell'anno 2017, derivato da fonti istituzionali.

3. Gli studenti stranieri provenienti da Paesi non appartenenti all'Unione Europea, che risultano "particolarmente poveri", (Tabella A), devono produrre una certificazione della Rappresentanza italiana nel Paese di provenienza che attesti che lo studente non appartiene ad una famiglia notoriamente di alto reddito ed elevato livello sociale.

4. Anche gli studenti stranieri non appartenenti all'Unione Europea, al pari dei cittadini italiani, per dimostrare stati, qualità personali e fatti certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici o privati italiani, possono ricorrere all'autocertificazione.

5. Gli studenti stranieri, il cui nucleo familiare risiede e percepisce redditi e/o possiede patrimoni in Italia, presentano la domanda con le stesse modalità previste per gli studenti italiani.

6. Gli studenti riconosciuti **apoliti o rifugiati politici**, titolari di permesso di soggiorno per asilo politico, sono esentati dal presentare dichiarazioni rilasciate da Ambasciate o Consolati, poiché ai fini della

valutazione della condizione economica si tiene conto solo dei redditi e del patrimonio eventualmente detenuti in Italia, rilevati con le stesse modalità previste per gli studenti italiani.

7. Le disposizioni di cui al comma 5 si applicano anche agli studenti titolari di permesso di soggiorno per protezione sussidiaria o di permesso di soggiorno per motivi umanitari.

Gli studenti di cui al presente comma sono pertanto tenuti a presentare:

- a) copia del permesso di soggiorno valido;
- b) copia del passaporto, della carta di identità o di altro documento di riconoscimento in corso di validità;
- c) attestazione ISEE 2019

Gli studenti con permesso di soggiorno per richiesta asilo, per i quali sia ancora in corso la procedura di riconoscimento dello status di titolare di protezione internazionale, sono tenuti a presentare i documenti di cui alle lett. a), b), c). L'eventuale assegnazione dei benefici è condizionata al riconoscimento dello status con rilascio del relativo permesso di soggiorno.

In tutti i casi la documentazione relativa alle condizioni economiche e patrimoniali deve essere prodotta in originale e legalizzata inderogabilmente entro le scadenze di presentazione della domanda, pena la non idoneità all'intervento straordinario.

La documentazione deve essere inviata con raccomandata R.R ad ER.GO, in allegato al modulo di domanda. Se la documentazione è già stata inviata a ER.GO per la richiesta di altri benefici, sarà valutata anche per l'intervento di cui al presente Bando di Concorso.

Tabella A- ELENCO DEI PAESI “PARTICOLARMENTE POVERI” (D.M. 3 maggio 2018, n. 351)

Afghanistan	Djibouti	Madagascar	Solomon-Islands	Zimbabwe
Angola	Eritrea	Malawi	Somalia	
Bangladesh	Ethiopia	Mali	South Sudan	
Benin	Gambia	Mauritania	Sudan	
Bhutan	Guinea	Mozambique	Tanzania	
Burkina-Faso	Guinea-Bissau	Myanmar	Timor-Leste	
Burundi	Haiti	Nepal	Togo	
Cambogia	Kiribati	Niger	Tuvalu	
Central-African-Rep	Korea-Dem-Rep	Rwanda	Uganda	

Chad	Lao People's Dem-Rep	Sao-Tome & Principe	Vanuatu	
Comoros	Lesotho	Senegal	Yemen	
Congo-Dem-Rep	Liberia	Sierra-Leone	Zambia	